

Decreto n. 839 del 22/12/2022

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art.63 D.Lgs n.50/2016 s.m.i del contratto ponte per la fornitura di ossigeno liquido, ossigeno gassoso, aria medicale, anidride carbonica, miscele speciali, azoto liquido e argon per il tempo strettamente necessario ad Aria per addivenire all'aggiudicazione e all'attivazione della convenzione ARIA_2022_031 e comunque non oltre il 31.12.2023: indizione della procedura sulla Procedura di SinTel.

CIG 9563282DF3

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti

L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- a seguito della scadenza del contratto aggiudicato con decreto ASL n.130/2014 "Preso d'atto dell'aggiudicazione di gara aggregata con l'ex AO Bolognini di Seriate (ora ASST Bergamo Est) per la fornitura di ossigeno liquido, ossigeno gassoso, aria medica, anidride carbonica, miscele speciali, azoto liquido e argon";

- la scrivente ASST aveva data i fabbisogni ad Aria per la Convenzione ARCA_2017_028.2 che è stata aggiudicata con Determina del Direttore Generale di ARCA (ora Asia SpA) del 28 agosto 2019, ma il lotto 3 di nostro interesse è stato oggetto di ricorso al TAR e il RUP ha provveduto ad annullare le attività di stipula della Convenzione e ad oggi il lotto non risulta ad oggi mai attivato;

- in attesa dell'attivazione della convenzione o di indizione di nuova procedura da parte di ARIA SpA comprendente la medesima fornitura, si procedeva a una serie di affidamenti diretti allo stesso fornitore, con decreto n.217/2019 fino al 31.12.2019, con Determinazione FAR n.66/2019 fino al 30.6.2020, con Determinazione FAR n.95/2019 fino al 31.12.2020 con Decreti n.47/2021 e n.506/2021 fino al 31.12.2021;

CONSIDERATO che al 31.12.2022 è in scadenza il contratto per la fornitura di "Gas medicinali ospedalieri", aggiudicato con decreto n.2/2022 alla Sapio Life srl;

PRECISATO che le sopra citate forniture erano state affidate in attesa dell'attivazione di Convenzioni comprendenti la medesima fornitura da parte di ARIA SpA;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con DGR XI/6387 disciplina le Regole di Sistema per il Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2022 in linea con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari, confermando nell'Allegato 16 i criteri adottati negli esercizi precedenti: obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP e divieto di attivazione di procedure di acquisto aggregate con altre ASST ed in subordine autonome nel caso di iniziative oggetto di programmazione regionale e attribuite ad ARIA;

- con la citata DGR le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, per rispondere alle esigenze di razionalizzazione, hanno l'obbligo di rafforzare l'interazione e l'integrazione tra loro in relazione a tutte le procedure di acquisto di beni e servizi, aderendo a consorzi o ad altre unioni formalizzate a livello interprovinciale e/o di macro aree, al fine di ricercare le migliori performance di acquisto a livello di Sistema Sanitario nel suo complesso;

VERIFICATO che:

- la Convenzione di ARIA_2022_031, avente per oggetto la fornitura di nostro interesse, non è ancora attiva e nella programmazione di Aria SpA aggiornata al 15 novembre 2022 risulta essere in stato Progettazione con attivazione della stessa nel IV trimestre 2023;

- la fornitura di cui all'oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 DL 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

TENUTO CONTO dell'importanza di tale fornitura per lo svolgimento dell'attività clinica dei Reparti che utilizzano Gas Medicinali;

PRESO ATTO:

- della richiesta della SC Farmacia, come da nota registrata al prot.ASST il 7.12.2022 al n.28367;

- dell'autorizzazione di ARIA SpA a procedere autonomamente in attesa dell'attivazione della Convenzione ARIA_2022_031;

RICHIAMATO l'art.63, del D.Lgs n.50/2016, che consente l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

CONSIDERATI:

- i serbatoi presenti presso le sedi di Esine e di Edolo, e potenziati da parte di Sapiro durante il 2020 anche con donazioni da privati, risultano essere di proprietà del fornitore e la loro sostituzione con quelli di un nuovo operatore economico comporterebbe un disservizio in termini di tempistiche di montaggio sia un aggravio di costi in quanto le spese di installazione e di preparazione degli spazi sarebbero a carico dell'ASST;

- il tempo ridotto di durata del contratto ponte e la necessità di non interrompere le forniture per la corretta erogazione;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento della fornitura di "Gas medicinali ospedalieri" per il tempo strettamente necessario all'attivazione della Convenzione ARIA_2022_031;

PRECISATO che Sapiro Life srl ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi contrattuali, assicurando un servizio puntuale ed affidabile sotto tutti i profili, ivi compresi quelli organizzativi, come evidenziato dall'assenza di non conformità a suo carico;

DATO ATTO che:

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dall'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e ss.mm.ii.;

- l'importo complessivo a base d'asta ammonta a € 200.118,94 (IVA esclusa);

- l'art 15 co.13, lett.d) della L.135/12 e s.m.i dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00, obbligo richiamato anche dal regolamento aziendale approvato con decreto n.347/2020 sull'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.35 del D.Lgs n.50/2016;

VISTA la documentazione agli atti predisposta dal Servizio competente;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di indire, tramite piattaforma SinTel, procedura per l'attivazione del contratto ponte per la fornitura di ossigeno liquido, ossigeno gassoso, aria medica, anidride carbonica, miscele speciali, azoto liquido e argon per il tempo strettamente necessario ad Aria per addivenire all'aggiudicazione e all'attivazione della convenzione ARIA_2022_031 e comun-



que non oltre il 31.12.2023;

2 - di invitare alla presente procedura Sapio Life srl;

3 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti dall'attivazione della Convenzione ARIA_2022_031;

4 - che sarà ammesso alla procedura di gara l'operatore economico che dichiari di possedere i requisiti previsti dall'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e che sottoscriva il Patto d'Integrità in materia di contatti pubblici della regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'Allegato A1 alla LR n.30/2006;

5 - di approvare tutta la documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

6 - di nominare, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) la Dott.ssa Raffaella Ducoli Dirigente della SC Gestione acquisti (Provveditorato-economato);

7 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

8 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

9 - di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 DLGS.50/2016 SMI DEL CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO, OSSIGENO GASSOSO, ARIA MEDICALE, ANIDRIDE CARBONICA, MISCELE SPECIALI, AZOTO LIQUIDO E ARGON PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AD ARIA PER ADDIVENIRE ALL'AGGIUDICAZIONE E ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE ARIA_2022_031 E COMUNQUE NON OLTRE IL 31.12.2023: INDIZIONE DELLA PROCEDURA SULLA PROCEDURA DI SINTEL

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 21/12/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DUCOLI RAFFAELLA

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 21/12/2022

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
DUCOLI RAFFAELLA

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO ECONOMATO)

Sede di Breno
Tel. 0364.329316 – fax 0364.329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

Spett.le SAPIO LIFE SRL

CIG: **9563282DF3**

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 63 dlgs.50/2016 smi del contratto ponte per la fornitura di ossigeno liquido, ossigeno gassoso, aria medica, anidride carbonica, miscele speciali, azoto liquido e argon per il tempo strettamente necessario ad Aria per addivenire all'aggiudicazione e all'attivazione della convenzione ARIA_2022_031 e comunque non oltre il 31.12.2023

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Codesta spett.le operatore economico è invitata a partecipare alla procedura di gara per la fornitura in oggetto.

La fornitura del servizio dovrà avvenire alle condizioni indicate nell'allegato M AGRM 005 "Capitolato Tecnico".

2. SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito www.arca.regione.lombardia.it, con invito ai fornitori registrati.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

- Legge Regionale 33/2007;
- D.Lgs.50/2016.

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle operazioni dettagliatamente indicate sulla piattaforma SinTel.

Ai fini della validità della procedura, l'impresa concorrente dovrà, **pena esclusione dalla procedura medesima** al termine di tutte le operazioni di inserimento, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma SinTel contenente l'offerta.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine **perentorio delle h. 15:00 del giorno 27 dicembre 2022.**

Si consiglia, comunque, di provvedere all'inserimento dell'offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disagi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza.

Per la predisposizione dell'offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto di:

1. Scaricare la documentazione contenuta nella procedura di gara telematica.
2. Dichiarare di accettare "termini e condizioni", flaggando nell'apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore

legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato.

3. Inserire nell'apposito campo "**Documentazione amministrativa**" un file zippato contenente:
 - la Dichiarazione Sostitutiva M AGRM 031, corredata da documento d'identità. La Dichiarazione richiesta deve trasformata in pdf e firmata digitalmente;
 - il patto d'integrità (Allegato n.1) che dovrà essere firmato digitalmente.
 - M AGRM 005 "capitolato tecnico" sottoscritto digitalmente.
 - Il dettaglio con i singoli prezzi offerti per i prodotti.
4. Inserire nell'apposito campo "**Offerta Economica**", direttamente nello spazio previsto su piattaforma SinTel, l'importo totale offerto.

IMPORTANTE

Al fine di aggiornare il Ns. elenco fornitori Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere e caricare il **Patto di Integrità** seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma e che di seguito si riportano. All'interno dell'ultima sezione del processo di Accreditamento, l'Operatore Economico sottoscrive il Patto di Integrità Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.X/1299 del 30.1.2014.

Anche la sotto-sezione "Patto di Integrità Regione Lombardia" diventa compilabile solo dopo aver concluso la compilazione della Dichiarazione ex art.80. Dopo aver letto e preso conoscenza del Patto di Integrità Regione Lombardia è necessario scaricare il file in formato .pdf e allegarlo alla piattaforma firmato digitalmente. Dopo aver allegato il file, selezionando la sotto-sezione "Profilo Fornitore", si potrà notare di aver acquisito lo stato "Profilo Lombardia".

Per eventuali informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi:
RUP, Dirigente Amministrativo Dr.ssa Raffaella Ducoli
(Tel. 0364 329316 - email: economato@asst-valcamonica.it).

Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel tel . 800-116738

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

SC GESTIONE ACQUISTI
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Raffaella Ducoli

Affidamento, ai sensi dell'art. 63 dlgs.50/2016 smi del contratto ponte per la fornitura di ossigeno liquido, ossigeno gassoso, aria medica, anidride carbonica, miscele speciali, azoto liquido e argon per il tempo strettamente necessario ad Aria per addivenire all'aggiudicazione e all'attivazione della convenzione ARIA_2022_031 e comunque non oltre il 31.12.2023

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto Affidamento, ai sensi dell'art. 63 dlgs.50/2016 smi del contratto ponte per la fornitura di ossigeno liquido, ossigeno gassoso, aria medica, anidride carbonica, miscele speciali, azoto liquido e argon per il tempo strettamente necessario ad Aria per addivenire all'aggiudicazione e all'attivazione della convenzione ARIA_2022_031 e comunque non oltre il 31.12.2023.

Si ricorda che la fornitura del servizio in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante dall'attivazione da parte di Aria SpA

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il contratto prevede la fornitura dei seguenti prodotti:

Rif.	Prodotto	um	Fabbisogno annuo
Rif A art. 2 CSA	Ossigeno liquido in serbatoi	mc	175.000
Rif B art. 2 CSA	Servizio telemetria serbatoi	pz	1
Rif C art. 2 CSA	Controlli quali quantitativi dell'ossigeno	pz	30
Rif D art. 2 CSA	Ossigeno liquido in contenitori mobili 31 litri con stroller	pz	315
Rif F art. 2 CSA	Ossigeno compresso 200BAR 16x40Lt (pacchi)	pz	3
	Ossigeno compresso 200BAR 40 Lt Bombola	pz	2
	Ossigeno compresso 200BAR 7 Lt Bombola con e senza valvola	pz	110
	Ossigeno compresso 200BAR 5 Lt Bombola con valvola	pz	360
Rif G art. 2 CSA	Ossigeno compresso 200BAR 3 Lt Bombola con valvola	pz	580
Rif H art. 2 CSA	Aria compressa 200BAR x 40Lt	pz	120
	Aria compressa 200BAR 16 x 50Lt (pacco)	pz	2
	Aria compressa 200BAR x 3 Lt	pz	2
	Miscela quaternaria per spirometria – bombola	pz	6
	Azoto liquido per crioterapia	litri	250
	Anidride carbonica per videolaparoscopia – Bombe da 5 litri	pz	95
	Argon per chirurgia ricarica – Bombe 5,5 litri	pz	4
Rif. I art 2 CSA	Sistema di tracciabilità dei contenitori mobili	pz	1
Rif. L art 2 CSA	Servizio telemetria rampe e riporti	pz	1
Rif. M art 2 CSA	Analisi secondo Farmacopea vigenti alla centrale di produzione nel presidio ospedaliero (n.3/anno)	pz	3
	Analisi secondo Farmacopea vigenti a campione ai punti di erogazione nei presidi ospedalieri (n.2/anno/presidio)	pz	4

Verranno utilizzati per la somministrazione di ossigeno liquido i serbatoi già installati presso L'Ospedale di Esine e l'Ospedale di Edolo.

Per quanto concerne invece le bombole di gas e l'azoto liquido questi andranno consegnati resa a terra franco magazzini, nei luoghi e secondo le modalità che verranno man mano indicati dalla Farmacia. La giacenza c/o la Azienda ospedaliera di eventuali eccedenze non autorizzate rimarrà a totale rischio e pericolo del fornitore.

La consegna del prodotto, le modalità di frequenza e i relativi quantitativi saranno determinati dall'Azienda Ospedaliera appaltante.

I tempi di consegna per l'ossigeno liquido, in contenitori con rilevazione telematica dei livelli di riempimento, non

dovranno essere superiori a 48 ore consecutivi dall'attivazione dell'allarme che scatta al 40% del contenuto del serbatoio e non saranno subordinati a minimi d'ordine stabiliti dalle Ditte, ma eventualmente concordati dalle Ditte e accettati dall'Azienda Ospedaliera, in caso d'urgenza (20% del contenuto del serbatoio) entro 2 ore dall'allarme come sopra specificato, senza nulla pretendere in più. La ditta aggiudicataria dovrà comunque sempre garantire la continuità della fornitura.

Il tempo di consegna, per i contenitori criogenici di capacità 35-40 litri stoccati c/o i reparti di degenza, non dovrà essere superiore alle 24 ore.

Per i restanti prodotti oggetto della fornitura i tempi di consegna non dovranno essere:

- superiori ai tre giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, sia telefonicamente che a mezzo fax nel caso di ordini non urgenti

- superiori alle 12 ore consecutive dalla data di ricevimento dell'ordine, sia telefonicamente che a mezzo fax nel caso di ordini URGENTI.

- L'azienda fornitrice dovrà disporre di un servizio di reperibilità attivo 24 ore su 24 su 365 giorni.

Tutti i prodotti che verranno consegnati dovranno essere trasportati in adempimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

misurazione dei quantitativi di ossigeno scaricato ad ogni consegna negli impianti di stoccaggio degli Ospedali sarà effettuata per lettura in contraddittorio di appositi indicatori, installati sul mezzo di trasporto e/o sul/sui serbatoi di stoccaggio.

Art. 3 – RISCHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'ASST Valcamonica non assume responsabilità per danni eventualmente cagionati ad utenti e a terzi dal personale dell'operatore economico aggiudicatario, per infortuni e/o sinistri che potrebbero verificarsi in dipendenza anche indiretta dell'appalto.

A tale riguardo, l'aggiudicatario deve predisporre ogni possibile accorgimento idoneo ad eliminare ogni rischio connesso all'interferenza con l'attività di altri soggetti, che possano operare nel contesto ambientale nel quale viene effettuata la prestazione.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero verificarsi ai pazienti, agli operatori e a terzi, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il soggetto aggiudicatario deve dotarsi di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per le prestazioni di lavoro, comprendendo nei terzi gli assistiti, con i seguenti massimali, inviandone gli estremi all'ASST della Valcamonica successivamente all'avvenuta aggiudicazione:

- responsabilità civile verso terzi (massimale per sinistro, per persona, per danni a cose): € 2.000.000,00;
- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (massimale per sinistro): € 2.000.000,00;
- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (massimale per persona): € 2.000.000,00.

Tale polizza deve garantire l'impresa aggiudicataria per tutta la durata del servizio. Sarà compito della società aggiudicataria fornire copia del vigente contratto assicurativo.

L'aggiudicatario assume a proprio rischio e carico i danni derivanti da interruzioni del servizio per qualsiasi causa, nonché la responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, impegnandosi a concordare con l'ASST Valcamonica tutte le iniziative ed i provvedimenti organizzativi idonei ed evitare l'interruzione delle prestazioni.

Art. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo base d'asta è di **€ 200.118,94** IVA esclusa

Art. 5 - DURATA

La fornitura avrà durata di **12 mesi** dal 01.01.2023 – 31.12.2023

Art. 6 – OPZIONI E RINNOVO

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad **€ 400.237,88** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così composto:

€ 200.118,94	Per la fornitura
€ 100.059,47	Opzione del 50% della fornitura
€ 100.059,47	Proroga tecnica di 6 mesi in caso di ritardi di attivazione della convenzione da parte

di Aria SpA

Art. 7 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare il servizio, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art.1467 del Codice Civile.

Art. 8 - PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del DL 4/2022, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a).

La revisione sarà consentita unicamente a partire dalla seconda annualità contrattuale se prevista.

Essendo il contratto di durata 12 mesi l'offerta fatta tiene conto di quelle che sono le eventuali situazioni impreviste ed imprevedibili che potrebbero succedere nel corso del contratto.

Art.9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della L.136/2010, così come modificata dal DL.13.11.2010 n.187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della L.136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel DM 3 aprile 2013 n.55 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica, Via Nissolina 2, 25043 Breno (BS) - CF e PI 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- data e numero d'ordine di acquisto;
- identificativo mittente (endpoint): **7NIXIV**

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

- Codice IPA **asstval**
- Codice Univoco Ufficio **UF51N0** (zero finale)

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60gg dalla data di accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30gg dalla data di ricezione fattura. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi.

La fatturazione dovrà essere emessa solo a seguito di ricezione di ordine elettronico mensile, contenente le prestazioni radiologiche effettivamente eseguite, inviato tramite il canale NSO. La fattura elettronica dovrà necessariamente contenere il numero dell'ordine, la data dell'ordine e il nostro "identificativo del Mittente" (EndpointID) per l'ASST della Valcamonica è il seguente: 7NIXIV.

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Art. 10 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA: pari a 0 (zero).

Art. 11 - DUVRI: il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito www.asst-valcamonica.it, alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

Art. 12 - CONTROLLO DEL SERVIZIO – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ
Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che avrà la facoltà di respingere i servizi per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche richieste nel presente capitolato.

Art. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30gg mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa);
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche.

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura del servizio, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art.1373 CC, di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30gg consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.11 co.2 e 36 del DPR n.252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30gg consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Art. 14 - CESSIONE DI CREDITO

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST ed è subordinata alla verifica di

conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la “cessione di crediti futuri”.

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all’Azienda copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L’Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

Art. 15 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE

Per eventuali controversie inerenti all’aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l’ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l’Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

Art. 16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il fornitore dovrà prestare piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee. I dati personali comunicati al fornitore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali rimarranno di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione, e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplinerà i rapporti tra le parti. Il Titolare del trattamento dei dati personali provvederà a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento, se necessario.

Il fornitore si impegnerà fin dalla sottoscrizione del contratto, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento. Il fornitore, a sua volta, si impegnerà a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l’esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale, e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso.

Art. 17 - CLAUSOLA TNT PER TRASPARENZA E TRACCIABILITA’

L’Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell’articolo 3 della legge 136/2010 e dall’articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”.

L’amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall’Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

SC GESTIONE ACQUISTI

Responsabile del procedimento: Raffaella Ducoli

tel. 03645 329316 - mail: economato@asst-valcamonica.it

Breno il 21 dicembre 2022

PROROGA FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO, OSSIGENO GASSOSO, ARIA MEDICALE, ANIDRIDE CARBONICA, MISCELE SPECIALI, AZOTO LIQUIDO E ARGON PER 12 MESI								
Rif.	Prodotto	um	Prezzo unitario	Fabbisogno annuo	Importo I.E.	IVA	Importo I.C.	Conto economico
Rif A art. 2 CSA	Ossigeno liquido in serbatoi	mc		175.000	0,00 €	4%	€ 0,00	400 1000 105
Rif B art. 2 CSA	Servizio telemetria serbatoi	pz		1	0,00 €	22%	€ 0,00	450 3000 220
Rif C art. 2 CSA	Controlli quali quantitativi dell'ossigeno	pz		30	0,00 €	22%	€ 0,00	450 3000 220
Rif D art. 2 CSA	Ossigeno liquido in contenitori mobili 31 litri con stroller	pz		315	0,00 €	4%	€ 0,00	400 1000 105
Rif F art. 2 CSA	Ossigeno compresso 200BAR 16x40Lt (pacchi)	pz		3	0,00 €	4%	€ 0,00	400 1000 105
	Ossigeno compresso 200BAR 40 Lt Bombola	pz		2	0,00 €	4%	€ 0,00	400 1000 105
	Ossigeno compresso 200BAR 7 Lt Bombola con e senza valvola	pz		110	0,00 €	4%	€ 0,00	400 1000 105
	Ossigeno compresso 200BAR 5 Lt Bombola con valvola	pz		360	0,00 €	4%	€ 0,00	400 1000 105
Rif G art. 2 CSA	Ossigeno compresso 200BAR 3 Lt Bombola con valvola	pz		580	0,00 €	4%	€ 0,00	400 1000 105
Rif H art. 2 CSA	Aria compressa 200BAR x 40Lt	pz		120	0,00 €	4%	€ 0,00	400 1000 101
	Aria compressa 200BAR 16 x 50Lt (pacco)	pz		2	0,00 €	4%	€ 0,00	400 1000 101
	Aria compressa 200BAR x 3 Lt	pz		2	0,00 €	4%	€ 0,00	400 1000 101
	Miscela quaternaria per spirometria – bombola	pz		6	0,00 €	22%	€ 0,00	400 1000 111
	Azoto liquido per crioterapia	litri		250	0,00 €	22%	€ 0,00	400 1000 111
	Anidride carbonica per videolaparoscopia – Bombele da 5 litri	pz		95	0,00 €	4%	€ 0,00	400 1000 111
	Argon per chirurgia ricarica – Bombele 5,5 litri	pz		4	0,00 €	22%	€ 0,00	400 1000 111
Rif. I art 2 CSA	Sistema di tracciabilità dei contenitori mobili	pz		1	0,00 €	22%	€ 0,00	450 3000 220
Rif. L art 2 CSA	Servizio telemetria rampe e riporti	pz		1	0,00 €	22%	€ 0,00	450 3000 220
Rif. M art 2 CSA	Analisi secondo Farmacopea vigenti alla centrale di produzione nel presidio ospedaliero (n.3/anno)	pz		3	0,00 €	22%	€ 0,00	450 3000 220
	Analisi secondo Farmacopea vigenti a campione ai punti di erogazione nei presidi ospedalieri (n.2/anno/presidio)	pz		4	0,00 €	22%	€ 0,00	450 3000 220
					0,00 €		0,00 €	
07/12/22							€ 0,00	400 1000 105

Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

**Articolo 1
Principi**

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**Articolo 2
Ambito e modalità di applicazione**

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
 - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
 - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
 - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

Spett. SC Gestione acquisti
(Provveditorato - economato)
Sede di BRENO
Tel. 0364-329460 – fax 0364-329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

OGGETTO PROCEDURA: Affidamento, ai sensi dell'art. 63 dlgs.50/2016 smi del contratto ponte per la fornitura di ossigeno liquido, ossigeno gassoso, aria medica, anidride carbonica, miscele speciali, azoto liquido e argon per il tempo strettamente necessario ad Aria per addivenire all'aggiudicazione e all'attivazione della convenzione ARIA_2022_031 e comunque non oltre il 31.12.2023

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ residente a _____ codice fiscale _____

in qualità di (barrare, a pena di esclusione, l'ipotesi che interessa):

- Titolare dell'impresa individuale
 Socio della società in nome collettivo
 Socio accomandatario delle società in accomandita semplice
 Amministratore munito di poteri di rappresentanza, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre società o consorzi Direttore tecnico
 Istitore
 Procuratore speciale

Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000 oltre che dell'esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80 D.lgs. 50/2016 smi.

- al fine dell'applicazione dell'art.53, co. 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001, introdotto dalla Legge n.190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving doors*), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- di essere consapevole che, ai sensi del predetto art.53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Luogo e data _____

Firma
nome e cognome

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.